PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6204 di Venerdì 27 novembre 2026

Linee Guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura

Le Linee Guida sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura definiscono criteri e strumenti per tutelare lavoratori stagionali e a tempo determinato, con particolare attenzione a valutazione dei rischi, idoneità e prevenzione.

La sorveglianza sanitaria in agricoltura presenta caratteristiche particolari, legate alla struttura del settore, alla forte presenza di lavoratori stagionali e alla variabilità delle mansioni e delle esposizioni. Le **Linee Guida sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura e selvicoltura**, nella revisione 2 del 16 aprile 2025, affrontano proprio queste criticità proponendo un quadro condiviso di buone pratiche organizzative e operative.

Il documento è stato elaborato dal sottogruppo dedicato alla sorveglianza sanitaria del Gruppo Tematico Interregionale Agricoltura e si inserisce nel percorso del **Programma Predefinito PP07 "Prevenzione in Agricoltura"** del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025. L'obiettivo è favorire un'applicazione più efficace della sorveglianza sanitaria, soprattutto nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e stagionali.

La particolare struttura del lavoro agricolo

Il punto di partenza delle Linee Guida è rappresentato dalla struttura del comparto agricolo italiano.

Il Censimento dell'agricoltura 2020 evidenzia **1.133.023 aziende agricole** e circa **2,755 milioni di lavoratori**. La manodopera familiare rimane molto rilevante, con circa 1,46 milioni di persone, mentre quella non familiare raggiunge circa 1,296 milioni di lavoratori.

All'interno della manodopera non familiare assume particolare rilievo il lavoro saltuario: circa **860.884 persone** rientrano in questa categoria, con una media di circa 41 giornate di lavoro standard pro capite. Si tratta quindi di una popolazione lavorativa caratterizzata da elevata mobilità e da rapporti di lavoro spesso brevi.

Questa configurazione rende particolarmente complessa l'organizzazione della sorveglianza sanitaria. Un lavoratore stagionale può infatti prestare la propria attività, nel corso dello stesso anno, presso aziende differenti e svolgere mansioni agricole analoghe ma con modalità organizzative diverse.

Le Linee Guida sottolineano pertanto la necessità di considerare non soltanto la tipologia contrattuale, ma soprattutto **la mansione effettivamente svolta, i rischi presenti e la reale esposizione del lavoratore**.

Malattie professionali: un quadro di rischio ancora significativo

Il settore agricolo presenta storicamente un'incidenza delle malattie professionali superiore rispetto a molti altri comparti produttivi. Le attività agricole comprendono infatti coltivazione, allevamento, selvicoltura, trasformazione e altre lavorazioni caratterizzate da esposizioni differenti.

Il quadro dei rischi è inoltre cambiato nel tempo in conseguenza dell'evoluzione del mercato, della meccanizzazione e delle trasformazioni dei processi produttivi.

Nel periodo 2016-2020 sono state denunciate **54.154 malattie professionali** in agricoltura; 28.647 sono state riconosciute positivamente, pari al 52,9%. Nel solo 2020 le malattie professionali definite sono state 7.514, dato condizionato anche dagli effetti della pandemia.

Questi dati confermano l'importanza di una sorveglianza sanitaria realmente collegata alla valutazione dei rischi e non concepita come un semplice adempimento amministrativo.

Quali sono i principali rischi per i lavoratori stagionali?

I lavoratori stagionali sono frequentemente impiegati nelle attività di raccolta di frutta e verdura, spesso caratterizzate da mansioni generiche e semplici.

Le Linee Guida individuano in particolare:

- movimentazione manuale dei carichi;
- movimenti ripetitivi;
- posture incongrue;
- esposizione a temperature severe;
- esposizione alla radiazione solare;
- fatica fisica;
- eventuali ulteriori rischi connessi alla specifica mansione.

L'entità dell'esposizione non può tuttavia essere valutata in astratto. Deve essere considerata in relazione al **numero di giornate lavorate, all'orario giornaliero, alla tipologia di coltura, alla fase di lavoro, alla mansione, al livello e al tempo di esposizione e alle misure di prevenzione adottate**.

Un'attività di raccolta manuale, ad esempio, può presentare un profilo di rischio molto diverso a seconda della coltura, della durata dell'attività, dell'organizzazione del lavoro e dell'utilizzo di ausili o sistemi di raccolta meccanizzata.

La valutazione dei rischi rimane centrale

La semplificazione prevista per alcuni lavoratori stagionali **non equivale a una semplificazione della valutazione dei rischi**.

Il datore di lavoro deve continuare a valutare le condizioni di lavoro e a individuare i rischi effettivamente presenti. Le Linee Guida evidenziano infatti che le semplificazioni normative riguardano principalmente le modalità organizzative della sorveglianza sanitaria, mentre la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione rimangono elementi fondamentali del sistema di tutela.

La situazione cambia, inoltre, quando il lavoratore a tempo determinato o stagionale svolge attività che richiedono specifiche competenze professionali o comportano esposizioni particolari, come l'impiego di prodotti fitosanitari o la conduzione di determinate attrezzature.

In questi casi non è possibile considerare automaticamente la mansione come una lavorazione generica e semplice.

Pubblicità

La modifica introdotta dal 2020 per gli stagionali

Un elemento centrale delle Linee Guida riguarda la disciplina specifica per i lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali.

La normativa introdotta dalla **Legge 27/2020**, attraverso i commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies dell'articolo 78, ha previsto una particolare modalità di assolvimento della sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali impiegati in **lavorazioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali**.

La revisione delle Linee Guida evidenzia alcuni aspetti particolarmente importanti:

1. la semplificazione riguarda tutti i lavoratori stagionali interessati dalla norma, senza il precedente limite delle 50 giornate lavorative;
2. la visita medica preventiva può essere effettuata dal medico competente oppure dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale;
3. la visita ha **validità annuale**;
4. il giudizio di idoneità può consentire al lavoratore di operare presso più aziende agricole quando le lavorazioni presentano il medesimo grado di rischio;
5. l'esito della visita deve essere documentato e comunicato al lavoratore e al datore di lavoro;
6. gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono favorire l'organizzazione della sorveglianza attraverso specifiche convenzioni.

La semplificazione rappresenta quindi soprattutto uno strumento organizzativo per evitare che la mobilità del lavoratore stagionale comporti la ripetizione degli stessi accertamenti presso ogni azienda.

La validità annuale del giudizio di idoneità

Uno degli aspetti più rilevanti è la validità annuale della visita.

Il lavoratore riconosciuto idoneo può prestare la propria attività, nel corso dell'anno, presso più aziende agricole per lavorazioni caratterizzate dal medesimo livello di rischio, senza dover ripetere necessariamente gli accertamenti medici ogni volta che cambia datore di lavoro.

Questo meccanismo può essere particolarmente utile in un settore nel quale un singolo lavoratore può essere occupato presso più imprese durante la stessa annata agraria.

La validità del giudizio non deve però essere interpretata come una sorta di idoneità generale e indipendente dai rischi. Il presupposto rimane la compatibilità tra la valutazione sanitaria e le caratteristiche delle lavorazioni svolte.

Il ruolo del medico competente

Il medico competente assume un ruolo centrale nel sistema.

La sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 comprende, in relazione ai casi applicabili, visita preventiva, visita periodica, visita su richiesta del lavoratore quando correlata ai rischi professionali, visita in occasione del cambio di mansione e visita alla cessazione del rapporto quando prevista.

La revisione 2025 richiama inoltre le modifiche introdotte dalla **Legge 203/2024**, che hanno interessato diversi aspetti dell'articolo 41.

Tra questi rientra la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza superiore a 60 giorni continuativi: la visita viene effettuata quando ritenuta necessaria dal medico competente; qualora il medico non ritenga necessario procedere, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La stessa legge ha inoltre modificato le modalità di gestione degli accertamenti già effettuati dal lavoratore, prevedendo che il medico competente tenga conto degli esami clinici, biologici e delle indagini diagnostiche già disponibili nella documentazione sanitaria, allo scopo di evitare, quando possibile, inutili ripetizioni.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria

Le Linee Guida ricordano che l'obbligo di sorveglianza sanitaria deriva dai rischi normati e, dopo le modifiche intervenute sull'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, anche dai casi nei quali la valutazione dei rischi evidenzi la necessità della sorveglianza sanitaria.

Tra gli ambiti richiamati dal documento rientrano:

- movimentazione manuale dei carichi;
- uso dei videoterminali nei casi previsti dalla normativa;
- esposizione a rumore superiore ai valori indicati dalla legge;
- esposizione a vibrazioni oltre i livelli di azione;
- campi elettromagnetici;
- radiazioni ottiche;
- agenti chimici quando ricorrono le condizioni previste;
- agenti cancerogeni e mutageni;
- amianto;
- agenti biologici quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

A questi rischi si aggiungono le condizioni individuate dalla valutazione del rischio, comprese quelle climatiche severe tipiche di alcune attività agricole.

Sono inoltre richiamati specifici obblighi connessi, tra l'altro, alla conduzione di apparecchi di sollevamento e di determinate macchine e al lavoro notturno.

Il protocollo sanitario per gli stagionali

Il protocollo sanitario deve essere costruito in funzione delle lavorazioni effettivamente svolte.

Per gli addetti alla raccolta di frutta e verdura, le Linee Guida indicano una particolare attenzione all'apparato muscolo-scheletrico, alla colonna vertebrale e agli arti superiori, in relazione a movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti e posture incongrue.

La visita deve inoltre considerare, in relazione alla situazione individuale e ai rischi presenti:

- patologie allergiche;
- patologie polmonari e cardiovascolari;
- patologie renali;
- diabete;
- obesità;
- patologie cutanee;
- stato vaccinale antitetanico.

Particolare attenzione deve essere riservata anche al **microclima caldo severo**, alla radiazione solare e alla fatica fisica.

Il documento richiama, per la gestione del rischio climatico, il "Vademecum rischi calore" del 20 luglio 2023.

Rischio climatico e lavoro all'aperto

Il rischio da calore assume una rilevanza particolare nel settore agricolo perché molte attività vengono svolte all'aperto e durante i mesi caratterizzati dalle temperature più elevate.

La valutazione deve considerare non soltanto la temperatura dell'aria, ma le condizioni complessive di esposizione, la durata del lavoro, lo sforzo fisico, l'organizzazione dei turni e le possibilità di recupero.

La prevenzione deve quindi essere integrata nell'organizzazione del lavoro attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, con particolare attenzione ai lavoratori maggiormente vulnerabili.

Organizzare la sorveglianza sanitaria su base territoriale

Uno dei problemi più complessi è rappresentato dalla necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria un numero elevato di lavoratori che iniziano l'attività nello stesso periodo dell'anno.

Le Linee Guida individuano nelle **convenzioni tra aziende agricole, enti bilaterali, organismi paritetici e medici competenti** una possibile soluzione organizzativa.

Una rete di ambulatori collocati nelle aree caratterizzate dal maggiore afflusso di lavoratori stagionali può rendere più semplice l'accesso alle visite e distribuire l'onere organizzativo ed economico tra le aziende interessate.

La bilateralità può quindi svolgere un ruolo significativo nell'attuazione concreta della semplificazione.

Attenzione alle prime giornate di lavoro

Un aspetto particolarmente importante riguarda il periodo che precede la visita medica.

Quando l'accertamento non sia ancora stato effettuato, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione alle mansioni assegnate, evitando nei primi giorni di affidare al lavoratore compiti caratterizzati da livelli di rischio che potrebbero determinare un danno alla salute.

Questo principio evidenzia come la sorveglianza sanitaria non possa essere considerata isolatamente rispetto alla prevenzione tecnica e organizzativa.

DVR, schede di rischio e strumenti di supporto

Per facilitare l'applicazione della disciplina, il sistema nazionale ha sviluppato specifici strumenti di supporto alla valutazione dei rischi nelle attività stagionali.

Le schede sono organizzate considerando le principali lavorazioni di raccolta di frutta e verdura e prendono in esame fasi di lavoro, attrezzature, rischi e misure preventive.

Questi strumenti possono facilitare la predisposizione del **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** e fornire indicazioni operative sugli obblighi di prevenzione tecnica e sanitaria, compresa la sorveglianza sanitaria.

Per le attività comprese nell'ambito della semplificazione, il materiale può inoltre contribuire all'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione secondo le modalità previste dalla disciplina specifica.

Una semplificazione che non elimina gli obblighi di prevenzione

Il punto centrale delle Linee Guida è che la semplificazione non deve trasformarsi in una riduzione della tutela.

La sorveglianza sanitaria deve rimanere collegata:

valutazione dei rischi ? misure di prevenzione ? formazione ? sorveglianza sanitaria ? verifica dell'idoneità.

Il sistema deve quindi essere orientato all'effettiva esposizione del lavoratore e alla reale efficacia delle misure adottate.

Le Linee Guida sottolineano infatti la necessità di spostare l'attenzione dagli aspetti esclusivamente formali verso gli aspetti sostanziali della prevenzione, individuando le priorità sulla base dei rischi effettivamente presenti.

Il valore dei dati della sorveglianza sanitaria

Un ulteriore elemento strategico riguarda i dati sanitari e di rischio.

Le comunicazioni dell'**Allegato 3B** rappresentano, secondo il documento, uno strumento fondamentale per conoscere il numero dei lavoratori esposti ai diversi rischi e consentire un aggiornamento annuale di queste informazioni.

L'integrazione dei dati dell'Allegato 3B con quelli delle Camere di Commercio e con altre fonti statistiche può contribuire a individuare le aziende verso le quali indirizzare programmi mirati di prevenzione e controllo.

L'obiettivo indicato dalle Linee Guida è rendere questi dati disponibili in modo tempestivo e utilizzarli come base informativa per il **Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)**.

Salute, sicurezza e legalità

La tutela della salute dei lavoratori agricoli deve essere inserita in un quadro più ampio.

Le Linee Guida richiamano infatti il rapporto tra sicurezza, salute e regolarità dei rapporti di lavoro, sottolineando come il lavoro irregolare rappresenti un ulteriore fattore di vulnerabilità.

La prevenzione efficace richiede quindi il coinvolgimento coordinato di aziende, medici competenti, servizi di prevenzione, enti bilaterali, organismi paritetici e istituzioni.

La sicurezza non può essere affidata al solo controllo sanitario finale: deve essere costruita attraverso la valutazione dei rischi, l'adozione delle misure preventive, la formazione e una sorveglianza sanitaria realmente mirata.

Le novità della revisione 2025

La revisione 2 delle Linee Guida, datata **16 aprile 2025**, è stata aggiornata anche alla luce delle modifiche introdotte dal **Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48**, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, e dalla **Legge 13 dicembre 2024, n. 203**.

La revisione tiene conto, in particolare, dell'estensione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria ai casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e delle modifiche intervenute sull'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008.

Il risultato è un documento che cerca di conciliare due esigenze apparentemente contrapposte: da una parte la necessità di semplificare la gestione di una popolazione lavorativa numerosa, mobile e spesso stagionale; dall'altra l'esigenza di mantenere elevato il livello di tutela della salute.

Conclusioni

La sorveglianza sanitaria in agricoltura richiede un approccio diverso da quello applicabile a contesti produttivi caratterizzati da personale stabile e mansioni uniformi.

La mobilità dei lavoratori stagionali, la durata limitata dei rapporti di lavoro, la varietà delle colture e delle attività e la presenza di esposizioni fortemente variabili rendono indispensabile un sistema flessibile ma rigoroso.

La revisione 2025 delle Linee Guida propone una strada basata su **semplificazione organizzativa, appropriatezza sanitaria e valutazione effettiva del rischio**.

Per i lavoratori stagionali impegnati in lavorazioni generiche e semplici, la visita preventiva con validità annuale e la possibilità di operare presso più aziende con rischi equivalenti rappresentano strumenti importanti per superare le difficoltà organizzative. Ma tali strumenti devono essere accompagnati da una corretta valutazione dei rischi e da misure di prevenzione adeguate.

In definitiva, la sorveglianza sanitaria deve essere considerata una componente di un sistema più ampio: **valutare il rischio, ridurlo alla fonte, formare e informare i lavoratori, verificare l'idoneità alla mansione e utilizzare i dati disponibili per migliorare continuamente la prevenzione**.

È questa, secondo le Linee Guida, la condizione necessaria affinché la semplificazione normativa possa tradursi non in una riduzione delle tutele, ma in una maggiore capacità del sistema di raggiungere concretamente i lavoratori agricoli più esposti.

COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - Linee Guida Sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura - La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali - Buone pratiche organizzative ed operative - Revisione 2 - 16 aprile 2025 - aggiornamento a cura del Tavolo Tematico Agricoltura Nazionale Sottogruppo Sorveglianza Sanitaria

RXY

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.